

CASSA EDILE DELLE PROVINCE
DI ASCOLI PICENO E FERMO

STATUTO

18 novembre 2010

CASSA EDILE DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, costituzione e sede

La Cassa Edile delle Province di Ascoli Piceno e Fermo, denominata <<Cassa Edile>>, è costituita a decorrere dal 1° maggio 1962, con rogito del Notaio Marini del 6/4/62 n.31331/3081 di repertorio, e ha la sua sede legale in Ascoli Piceno e sedi operative ad Ascoli Piceno e Fermo. L'indirizzo è determinato e modificato dal Comitato di Gestione.

Articolo 2 - Funzioni e durata

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione nelle province di Ascoli Piceno e Fermo per le materie indicate nel presente Statuto dei contratti e accordi collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, nonché tra ANCE Ascoli Piceno e ANCE Fermo e la Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Ascoli Piceno e Fermo.

La Cassa Edile è altresì lo strumento per l'attuazione nelle province di Ascoli Piceno e Fermo per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni Nazionali dei Lavoratori e le Organizzazioni Nazionali Artigiane di settore ANAEP-Confartigianato, ANSE/ASSOEDIL-Cna, FIAE-Casartigiani e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni Territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

La durata della Cassa Edile è indeterminata nel tempo.

Articolo 3 - Compiti

La Cassa Edile provvede a:

- a) gestire i contributi e le somme ad essa attribuite, con accordi e contratti collettivi, dalle Organizzazioni di cui all'art. 2
- b) erogare prestazioni di previdenza e di assistenza;
- c) gestire gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia e riposi annui;
- d) adempiere ad ogni altro compito ad essa congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle Province di Ascoli Piceno e Fermo suddette.

Per raggiungere le finalità di cui sopra la Cassa Edile può dar vita, partecipare, aderire, o contribuire a fondazioni, a istituzioni specializzate o ad altri Enti perseguenti gli stessi scopi, o scopi analoghi.

La Cassa Edile non ha alcun fine di lucro.

Articolo 4 - Domicilio legale e foro competente

Per quanto riguarda i servizi e le assistenze facenti capo alla Cassa Edile tutti gli operai e i rispettivi datori di lavoro, ad essa iscritti, eleggono domicilio presso la sede della Cassa medesima.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'attività della Cassa Edile è competente il Foro di Ascoli Piceno.

Articolo 5 - Prestazioni di previdenza ed assistenza

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 2 e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni provinciali di cui all'art. 2.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni provinciali.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni di cui al presente articolo.

Articolo 6 - Rapporto di iscrizione

Sono iscritti alla Cassa Edile agli effetti del presente Statuto le imprese ed i lavoratori i cui rapporti sono regolati da contratti ed accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2 o da altre Organizzazioni che si siano sottoposte alla medesima disciplina o che vi abbiano successivamente aderito, previo assenso in ogni caso da parte delle Organizzazioni di cui all'art. 2.

Il rapporto d'iscrizione è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 11.

Articolo 7 - Versamenti

Le contribuzioni e i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali e, nell'ambito di questi,

dagli accordi provinciali stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2 .

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile stabilisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma primo del presente articolo.

Dell'esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra è responsabile il datore di lavoro, il quale, per la parte facente capo ai lavoratori dipendenti, provvede mediante trattenuta sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga.

In ogni caso la Cassa Edile non è responsabile verso gli operai del mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, di quanto al 1° comma del presente articolo.

Nei confronti delle imprese inadempienti il Comitato di Gestione potrà adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni nel rispetto della legge, dei contratti collettivi e degli accordi provinciali.

Articolo 8 - Gestioni ed assistenze

La gestione delle somme di competenza della Cassa Edile, o comunque amministrate dalla stessa, nonché l'erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori iscritti, sono effettuate in base a modalità e condizioni stabilite dal Comitato di Gestione, fermo in ogni caso il principio che possono fruire delle prestazioni e delle assistenze della Cassa Edile soltanto i lavoratori iscritti relativamente ai quali risultino effettuati i versamenti di cui al precedente art. 7, salvo le eccezioni eventualmente previste dai contratti ed accordi collettivi di cui allo stesso articolo 7 o dalle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Articolo 9 - Organi

Sono organi della Cassa Edile:

- il Comitato di Presidenza;
- il Comitato di Gestione;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale.

Articolo 10 - Comitato di Presidenza

a) Composizione:

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno fra i componenti del Comitato di Gestione nominati dalle Associazioni territoriali ANCE di cui all'art. 2 assume, su designazione della medesima, la carica di Presidente, ed uno fra i componenti dello stesso Comitato nominati dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori di cui all'art. 2 assume, su designazione di dette Organizzazioni, la carica di Vice Presidente.

b) Attribuzioni :

Spetta al Comitato di Presidenza di:

- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale;
- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni ordinarie.

Il Comitato di Presidenza, integrato da altri quattro membri del Comitato di Gestione indicati dalle Organizzazioni di cui alla lettera b) dell'art. 2, in misura paritetica delle stesse, potrà esercitare tutte le attribuzioni che il Comitato di Gestione gli demanderà.

La convocazione del Comitato di Presidenza, così allargato, è fatta mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni si intendono regolarmente costituite quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto unanime dei presenti; in caso contrario il problema in esame viene riportato al Comitato di Gestione.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica agli iscritti, innanzi al Consiglio Generale, il quale decide in via definitiva.

Articolo 11 - Comitato di Gestione

a) Composizione:

Il Comitato di Gestione è costituito da 12 componenti nominati: n. 6 dalle Associazioni Territoriali ANCE di cui all'art. 2 e n. 6 dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori di cui all'art. 2, in misura paritetica fra loro.

In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalla Associazione o dalle Federazioni nazionali rispettive.

b) Attribuzioni:

Il Comitato di Gestione provvede alla amministrazione e alla gestione della Cassa Edile, compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Comitato di Gestione di:

- deliberare ed approvare gli eventuali regolamenti;
- predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite in attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali e provinciali di cui all'art. 2, relativi ai contributi ed alle prestazioni, nonché il bilancio consuntivo;
- contrarre e concedere mutui, accordare pegni ed ipoteche e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta, acquistare, vendere o costruire immobili;
- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziali che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa Edile;
- assumere e licenziare il personale e regolarne il trattamento economico in conformità alla legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile;
- assumere tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali;
- deliberare sulle attribuzioni da demandare al Comitato di Presidenza.

c) Convocazioni:

Il Comitato di Gestione si riunisce normalmente una volta al mese e ogni qualvolta sia richiesto dal Vice Presidente, dal Presidente del Collegio Sindacale o da almeno 3 componenti il Comitato stesso.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto da spedirsi almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni si intendono regolarmente costituite quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

d) Costituzione e deliberazioni:

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti la questione dovrà essere ridiscussa tra le parti di cui alla lettera b) dell'art. 2 e decisa dal Comitato in una riunione che dovrà essere convocata entro i successivi 15 giorni.

Ove in detta seconda riunione si verifichi parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato di Gestione sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica agli iscritti, innanzi al Consiglio Generale il quale decide in via definitiva.

Articolo 12 - Consiglio Generale

a) Composizione:

Il Consiglio Generale è costituito da:

- 1) 12 componenti il Comitato di Gestione;
- 2) 3 componenti nominati dalle Associazioni Territoriali ANCE di cui all'art. 2;
- 3) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori di cui all'art. 2.

b) Attribuzioni :

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare, valutare ed approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- esaminare, valutare ed approvare il bilancio consuntivo;
- decidere in via definitiva gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, ai sensi degli articoli precedenti.

c) Convocazioni:

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta l'anno e ogni volta sia richiesto dal Vice Presidente, dal Presidente del Collegio Sindacale o da almeno 7 componenti il Consiglio stesso.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto da spedirsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

d) Costituzione e deliberazioni:

La riunione è validamente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Qualora non vengano raggiunti i quorum di cui al 1° e 2° comma la riunione viene nuovamente convocata; in tale circostanza il termine per la convocazione viene ridotto a cinque giorni.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Articolo 13 - Presidente

Il Presidente della Cassa Edile ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Cassa stessa nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente convocare e presiedere il Comitato di Presidenza, il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale.

In caso di assenza o d'impedimento il Presidente delega per iscritto, di volta in volta, ad altro componente il Comitato di Gestione, fra quelli nominati dalle Associazioni territoriali ANCE di cui all'art. 2, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

In caso di assenza improvvisa a riunioni già convocate e regolarmente costituite, è chiamato a presiedere la riunione il Consigliere, fra quelli presenti nominati dalle citate Associazioni territoriali ANCE, più vecchio di età.

Articolo 14 - Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolge le altre attribuzioni espressamente previste nel presente Statuto.

In caso di assenza o d'impedimento il Vice Presidente delega per iscritto, di volta in volta, ad altro componente il Comitato di Gestione, fra quelli nominati dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori di cui all'art. 2, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

Articolo 15 - Durata delle cariche

Tutte le cariche hanno durata biennale.

Il biennio decorre dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 12, lettera b), e scade il giorno in cui, nel secondo anno successivo, il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

E' però data facoltà alle Associazioni ed alle Organizzazioni cui spettano le nomine ai sensi del presente Statuto di provvedere, anche prima dello scadere del biennio, alla sostituzione delle persone da esse rispettivamente designate a ricoprire cariche.

Le persone nominate in sostituzione di quelle eventualmente cessate per qualunque causa prima dello scadere del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimaste le persone che hanno sostituito.

Le persone designate a ricoprire cariche sono rieleggibili.

Ai componenti degli Organi di cui all'art. 9, anche in relazione a specifici compiti che venissero loro affidati, possono essere corrisposte somme a titolo di indennizzo e/o di rimborso spese; l'entità di tali somme è deliberata dal Comitato di Gestione.

Articolo 16 - Collegio Sindacale

a) Composizione

Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri, iscritti al Registro dei revisori contabili, designati rispettivamente:

- uno dalle Associazioni Territoriali ANCE di cui all'art. 2;
- uno dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori di cui all'art. 2;
- il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo dalle predette Organizzazioni provinciali.

In mancanza di accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, anch'essi iscritti al citato Registro.

b) Durata

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica per il biennio di cui al 2° comma dell'art. 15 e possono essere riconfermati, salva la facoltà di cui al 3° e 4° comma dell'art. 15.

c) Compensi

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare è deliberato dal Comitato di Gestione.

d) Attribuzioni

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile.

Essi devono riferire al Comitato di Gestione ed al Consiglio Generale le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo, per controllarne la corrispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta; si applicano il 3° e 4° comma dell'art. 2404 del Codice Civile.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

Articolo 17 - Personale

Gli uffici della Cassa Edile sono retti da un Direttore nominato dal Comitato di Gestione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico. Egli assolve alle funzioni di direzione e di coordinamento del personale e risponde presso il Comitato di Gestione del funzionamento degli uffici e della disciplina del personale addetti.

Il Direttore partecipa alle riunioni degli Organi statutari con voto consultivo e ne è il Segretario; in caso di sua assenza la funzione di segretario è assunta da un componente dell'organo stesso.

L'assunzione del personale è deliberata dal Comitato di Gestione, udito il parere del Direttore.

Il trattamento economico, assicurativo, previdenziale e disciplinare del personale dipendente è determinato da apposito regolamento da approvarsi dal Comitato di Gestione, tenuti presenti i contratti e accordi collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile ed in conformità alle leggi che regolano la materia.

Articolo 18 - Patrimonio

Il patrimonio della Cassa Edile è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo entrano in sua proprietà;
- b) dagli avanzi di esercizio e dalle somme destinate a formare riserve, ordinarie o straordinarie, o speciali accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio stesso.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonché in beni immobili ovvero in altri investimenti deliberati dal Comitato di Gestione.

La Cassa non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 19 - Entrate

Le entrate della Cassa Edile sono costituite :

- a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti ai sensi dell'art. 3, lettera a);
- b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti, sul fondo per ferie e gratifica natalizia e sugli altri fondi di cui ha l'amministrazione, salvi gli specifici accordi inerenti l'assolvimento dei compiti previsti all'art. 3;
- c) dagli eventuali residui dei fondi anzidetti una volta scaduti i termini entro i quali i relativi importi possono essere richiesti dai datori di lavoro o dai lavoratori aventi diritto;
- d) dalle somme incassate per ritardati versamenti, da parte dei datori di lavoro, delle somme di cui all'art. 7 e dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate dal Comitato di Gestione nei casi di inadempienza;
- e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità, ogni qualvolta le somme stesse non siano espressamente destinate al patrimonio;
- f) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano nelle disponibilità gestionali della Cassa Edile.

Articolo 20 - Prelevamenti e spese

Per far fronte alle spese di amministrazione la Cassa Edile si avvale delle entrate di cui all'articolo precedente.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, deve essere giustificato dalla relativa documentazione, vistata dal Direttore e firmata con firma abbinata, dal Presidente e dal Vice Presidente o da loro sostituti.

Ai sensi degli art. 13 e 14 le persone chiamate a sostituire il Presidente o il Vice Presidente, perché assenti o impediti, devono essere munite, agli effetti del presente articolo, di speciale delega scritta.

Articolo 21 - Esercizi finanziari e bilanci

L'esercizio finanziario della Cassa Edile decorre dal 1° Ottobre al 30 Settembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il mese di marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del conto economico e della situazione patrimoniale.

Entro la stessa data deve essere inoltre predisposto e approvato il bilancio preventivo che deve contenere una sufficientemente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

Il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale deve essere trasmesso, entro 30 giorni dalla sua approvazione, alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 2.

Articolo 22 - Scioglimento

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo sottoscritto tra le Organizzazioni provinciali di cui all'art. 2 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali previste nello stesso articolo.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa Edile cessi da ogni attività o quando venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi, le Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 2 provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.

Le anzidette Organizzazioni determineranno, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l'operato.

In caso di scioglimento dell'ente, per qualunque causa, il patrimonio dell'Ente stesso sarà devoluto, su deliberazione delle parti, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, tenuti presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno costituito la Cassa Edile.

Articolo 23 - Modificazioni dello Statuto

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere approvata dalle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 2.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge e dei contratti ed accordi collettivi in vigore, stipulati dalle Associazioni nazionali o dalle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 2.

Firmato

ANCE Ascoli Piceno

Feneal/Uil di Ascoli Piceno e Fermo

Filca/Cisl di Ascoli Piceno e Fermo

ANCE Fermo

Fillea/Cgil di Ascoli Piceno e Fermo